

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ACCADIA A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORMIA LT VIA ADALGISO
FERRUCCI 3

Numero REA: LT - 305630

Codice fiscale: 03149930590

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Gli amministratori accettano la carica e dichiarano che non	
	sussistono a loro carico cause di decadenza o ineleggibilità	
	alla carica conferita.	
	8. DISCIPLINA	
	Alla società si applicano le norme dettate in materia di so-	
	cietà a responsabilità limitata in quanto compatibili, ai	
	sensi e per gli effetti e nei limiti previsti dall'art.2519	
	C.C.;	
	la nomina di un organo di controllo è necessaria nei casi	
	previsti dall'art.2543 c.c.	
	9. SPESE	
	Imposte e spese di questo atto e delle dipendenti formalità	
	staranno a carico della società cooperativa qui costituita;	
	l'importo globale approssimativo delle spese per la costitu-	
	zione poste a carico della società ammonta ad euro 1.700,00	
	(millesettecento virgola zero zero).	
	10. AGEVOLAZIONI	
	Si invocano tutte le agevolazioni previste in materia di coo-	
	perativa in quanto la cooperativa intende essere a mutualità	
	prevalente, all'uopo autorizzando il Notaio rogante a chiede-	
	re l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo delle coope-	
	rative.	
	L'organizzazione, il funzionamento ed i patti sociali sono	
	regolati dal seguente statuto sociale.	
	STATUTO SOCIALE	

	Art. 1 DENOMINAZIONE	
	È costituita una Società cooperativa sociale a responsabi-	
	lità limitata denominata: COOPERATIVA SOCIALE ACCADIA A	
	R.L.	
	Art. 2 SEDE	
	La sede della Cooperativa è posta nel Comune di Formia.	
	Art. 3 OGGETTO E SCOPO	
	La cooperativa non ha finalità di lucro ed ai sensi del-	
	l'art. 1, legge 8 novembre 1991 n. 381, la società intende	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso	
	la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi	
	dell'art. 1 lettera a) della legge 381 del 1991.	
	In particolare, la Cooperativa si propone di esercitare la	
	propria attività secondo i principi di mutualità prevalente	
	così come definiti dall'art.2512 C.C, ovvero svolgendo in	
	via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendo-	
	si in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli ap-	
	porti dei beni o di servizi da parte di questi ultimi, ma po-	
	tendo svolgere in modo residuale la propria attività anche	
	nei confronti dei terzi.	
	L'Attività della cooperativa, come disciplinata dal presente	
	articolo, è incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori,	
	che si avvalgono della cooperativa stessa per ottenere emolu-	
	menti alle proprie prestazioni di lavoro a migliori condizio-	

	ni di quelle di mercato.	
	Nello svolgimento delle suddette attività, condotte nello	
	spirito dello scopo mutualistico prevalente, previsto dal-	
	l'art.2512 c.c., la cooperativa, a seguito dell'esercizio	
	collettivo dell'impresa, è in grado di fornire ai propri so-	
	ci beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quel-	
	le offerte dal mercato.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi com-	
	presa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridi-	
	co, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari"	
	dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.381.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci,	
	che presteranno la loro opera in forma subordinata od in al-	
	tra forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge	
	381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. e trans.	
	cod. civ., la presente cooperativa sociale è considerata coo-	
	perativa a mutualità prevalente.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o	

	sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, coope-	
	rativistiche, di lavoro e di servizi.	
	L'adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dal	
	consiglio di amministrazione.	
	I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti	
	allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e so-	
	ci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e ap-	
	provati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.	
	OGGETTO	
	La cooperativa, per raggiungere lo scopo mutualistico, in re-	
	lazione alle opportunità occupazionali per i soci e alle at-	
	titudini professionali dei medesimi, ha ad oggetto l'organiz-	
	zazione e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi	
	a favore di singoli e della collettività, ai sensi dell'art.	
	1 lettera a) della legge 381 del 1991. In particolare la so-	
	cietà potrà:	
	1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrati-	
	va e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso o-	
	spedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luo-	
	ghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili	
	ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome	
	di collaboratori non soci;	
	2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici	
	e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazio-	

	ni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con en-	
	ti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;	
	3) organizzare e gestire servizi so-	
	cio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti	
	a ragazzi, giovani, studenti, ecc., per conto di enti pubbli-	
	ci e privati nonché con organizzazioni di servizi;	
	4) favorire la formazione professionale dei propri soci tra-	
	mite appositi corsi utili ad elevare il livello delle presta-	
	zioni che i soci svolgono presso terzi;	
	5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le pro-	
	prie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie ca-	
	pacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'u-	
	rente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua auto-	
	determinazione;	
	7) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - ma-	
	dri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integra-	
	zione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate	
	ed emanante;	
	8) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritiro-	
	vo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per	
	concerti ed attività socio -culturali);	
	9) centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragaz-	

	ze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;	
	10) la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio, ca-	
	se albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per mino-	
	ri, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed	
	altri soggetti privi d'assistenza familiare;	
	11) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei ser-	
	vizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture	
	sociali scolastiche e parascolastiche e di quant'altro può	
	essere necessario per assicurare condizioni materiali e so-	
	ciali che permettono la realizzazione del diritto alla mater-	
	nità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	12) l'istituzione e la gestione del tele - soccorso, tele -	
	assistenza e tele - medicina;	
	13) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici	
	marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenzia-	
	li, semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e	
	ammalati;	
	14) la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni;	
	15) organizzazione e gestione dell'assistenza domiciliare in-	
	tegrata anche in convenzione e con personale specializzato;	
	16) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anzia-	
	ni, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali,	
	case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	17) organizzazione e gestione del servizio di segretariato	
	sociale ed informagiovani;	

	18) gestione di servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei	
	portatori di handicap, trasporto ed assistenza igieni-	
	co-sanitario nelle scuole;	
	19) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospe-	
	daliere, residenze sanitarie assistenziali r.s.a., per anzia-	
	ni prevalentemente non autosufficienti e disabili non assi-	
	stibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, fina-	
	lizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assi-	
	stenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	20) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi af-	
	fini o complementari atti al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma an-	
	che ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della leg-	
	ge 142/2001.	
	La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto	
	e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche norma-	
	tive caso per caso.	
	La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di	
	ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in col-	
	laborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un	
	alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a perso-	
	ne, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situa-	
	zioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto in-	
	tervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi com-	
	prese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simi-	

	li.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compie-	
	re tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 381/1991),	
	commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui al-	
	la L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali.	
	Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specificato, la	
	società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - le	
	attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno ri-	
	spetto e nei limiti della previsione dell'art. 2361 c.c., in-	
	teressenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed en-	
	ti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed im-	
	mobiliari - non in veste di intermediario e non nei confron-	
	ti del pubblico - utili od opportune, esclusa in qualsiasi	
	forma la raccolta del risparmio.	
	Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avva-	
	lersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti	
	e future.	
	Art. 4 DURATA	
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.	
	Art. 5 SOCI	
	Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	

	Ciascuna quota ha il valore di euro 50,00 (cinquanta virgola	
	zero zero) e nessun socio può avere quote per un valore supe-	
	riore a quello previsto dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa, e, comunque, coloro che possano collabora-	
	re al raggiungimento dei fini sociali e che non esercitino	
	in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperati-	
	va.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamen-	
	te all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito	
	regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la coope-	
	rativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Possono essere ammessi anche soci, denominati soci volontari	
	che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa,	
	siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gra-	
	tuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consen-	
	tito dall'art. 2, l. n. 381 del 1991. Il numero dei soci vo-	
	lontari non può superare la metà del numero complessivo dei	
	soci.	

	Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art.	
	11 della menzionata l. n. 381 del 1991, le persone giuridi-	
	che pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperati-	
	va stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identi-	
	che ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in	
	concorrenza con quest'ultima.	
	L'ammissione a socio avviene con deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione, che accerta l'esistenza dei requisiti	
	per essere socio, su domanda scritta dell'interessato, conte-	
	nente i dati necessari alla valutazione dell'organo ammini-	
	strativo.	
	I conferimenti dei soci devono essere eseguiti nei tempi sta-	
	biliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 6 RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio lavoratore	
	può recedere:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	Il recesso non può essere parziale.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla en-	
	tro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorra-	
	no i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comu-	
	nicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizio-	
	ne nei modi di legge.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto socia-	
	le, a far data dal ricevimento della comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rappor-	
	ti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre	
	mesi prima ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'e-	
	sercizio successivo.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo l'ulterio-	
	re rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal	
	ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo	
	amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi del-	
	la risoluzione del rapporto sociale.	
	Art. 7 ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso del mancato inte-	
	grale pagamento delle quote può aver luogo per gravi inadem-	
	pienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal con-	

	tratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico,	
	per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società, ivi compreso il caso del socio	
	che eserciti in proprio imprese in concorrenza con quella	
	della cooperativa, nonché per tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge.	
	L'esclusione del socio dalla società viene deliberata dal	
	dall'Assemblea e comunicata al socio mediante lettera racco-	
	mandata; contro tale deliberazione il socio può proporre op-	
	posizione nei modi di legge nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	In caso di morte del socio i di lui eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota a norma di legge.	
	Art. 8 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE	
	La liquidazione della quota al socio uscente o ai di lui ere-	
	di ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si	
	sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del so-	
	cio. L'art. 2535 C.C. regola la liquidazione della participa-	
	zione sociale; in particolare i soci receduti o esclusi han-	
	no soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale	
	da essi effettivamente versata, cui aggiungere gli eventuali	
	dividendi maturati e non riscossi, e da cui dedurre propor-	
	zionalmente le eventuali perdite imputabili a capitale e la	

	liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centoottanta gior-	
	ni dall'approvazione del bilancio.	
	La legge regola la responsabilità del socio uscente e dei	
	suoi eredi.	
	Art. 9 TRAFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la pro-	
	pria quota deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero	
	di trasferire la propria partecipazione e la società deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione nei modi di legge.	
	Il tutto nel rispetto delle norme di legge vigenti.	
	Art.10 ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Nelle assemblee dei soci hanno diritto di voto coloro che ri-	

	sultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	della quota fermi restando i limiti di legge.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è attribuito un voto	
	ogni ventimila euro di quota. Tuttavia in nessun caso il nu-	
	mero di voti attribuito a ciascun socio cooperatore persona	
	giuridica può superare il numero di cinque.	
	10.1 Rappresentanza in assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante	
	delega scritta nei limiti delle vigenti disposizioni normati-	
	ve. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regola-	
	rità della costituzione e delle deleghe.	
	In ogni caso, ciascun socio non può rappresentare più di die-	
	ci soci ed il socio imprenditore individuale può farsi rap-	
	presentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti en-	
	tro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che colla-	
	borano all'impresa.	
	10.2 Presidenza	
	L'Assemblea elegge il proprio Presidente e procede, se del	
	caso, alla nomina di due scrutatori. L'Assemblea nomina un	
	segretario; l'assistenza del segretario non è necessaria	
	quando il verbale è redatto dal Notaio.	
	10.3 Convocazione	
	Le Assemblee, vengono convocate dal Consiglio di Amministra-	
	zione nella sede sociale, mediante avviso comunicato ai soci	

	con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenenti	
	l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'assemblea e l'e-	
	lenco delle materie da trattare.	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti i soci che rappresentino almeno la metà del capitale so-	
	ciale e delibera ai sensi e per gli effetti dell'art.2479	
	bis c.c..	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti; esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presi-	
	dente e dal segretario o dal Notaio.	
	Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda inderogabil-	
	mente diverse specifiche maggioranze.	
	10.4 Votazioni	
	Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; dovran-	
	no farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda	
	che l'Assemblea lo deliberi a maggioranza. La nomina alle ca-	
	riche sociali è fatta a maggioranza relativa, salvo che av-	
	venza per acclamazione.	
	Il voto assembleare può venire espresso per corrispondenza.	
	In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per este-	
	so la deliberazione proposta.	
	Art. 11 AMMINISTRAZIONE e RAPPRESENTANZA	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto di almeno tre membri, al quale spettano tutti i po-	

	teri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spettando	
	al Presidente del Consiglio la rappresentanza della società.	
	La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta	
	eccezione per i primi amministratori che sono nominati nel-	
	l'atto costitutivo.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci coo-	
	operatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche e comunque ne rispetto delle vigenti di-	
	sposizioni di legge.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rie-	
	leggibili.	
	Il presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso	
	fra gli amministratori.	
	L'assemblea dei soci può stabilire eventuali compensi per	
	gli amministratori.	
	11.1 Organi delegati	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti di legge,	
	delegare parte delle proprie attribuzioni compreso l'uso del-	
	la firma sociale a singoli suoi componenti nei limiti previ-	
	sti dall'art. 2381 C.C., fermo restando che non potranno al-	
	tresi essere delegati dagli Amministratori i poteri in mate-	
	ria di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sul rapporto mutualistico con i soci.	
	Entro gli stessi limiti di legge il Consiglio di Amministra-	
	zione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche	

	ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.	
	Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO	
	Qualora la legge lo prescriva, il Collegio Sindacale si com-	
	pone di tre membri effettivi che durano in carica tre eserci-	
	zi, il cui compenso è stabilito dall'assemblea in sede di no-	
	mine; i sindaci supplenti sono due; l'Assemblea dei soci no-	
	mina il Presidente; il controllo contabile della società	
	verrà svolto dal Collegio Sindacale, che sarà pertanto inte-	
	gralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nel-	
	l'apposito registro.	
	Art. 13 ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI E RISTORNI	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Gli amministratori e, ove nominati, i sindaci in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio devono nelle re-	
	lazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 C.C. indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico e gli amministrato-	
	ri nella relazione di bilancio illustrano, altresì, le ragio-	
	ni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	dei nuovi soci.	
	Oltre al diritto di esaminare il libro soci ed il libro del-	
	le adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e di otte-	
	nerne estratti a proprie spese, i soci, quando almeno un de-	
	cimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un	
	ventesimo qualora la cooperativa abbia più di tremila soci,	

	hanno il diritto di esaminare a mezzo di un rappresentante e-	
	ventualmente assistito da professionisti di sua fiducia, il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione e, se esiste, il libro delle deliberazioni	
	del comitato esecutivo.	
	I diritti di cui al precedente capoverso non spettano ai so-	
	ci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o ina-	
	dempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la so-	
	cietà.	
	13.1 Utili	
	Gli eventuali utili saranno ripartiti come segue, nel rispet-	
	to dell'art. 2545 quater c.c., 2545 quinquies c.c. e 2514	
	c.c.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento (30%)	
	degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Ai soci potrà corrispondersi un dividendo non superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato.	
	Gli ulteriori utili saranno destinati ai fini mutualistici e	

	previdenziali con modalità da stabilirsi dall'Assemblea dei	
	soci, nel rispetto dell'art.2545 quinquies.	
	Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge e	
	di statuto non possono essere ripartite tra i soci neppure	
	in caso di scioglimento della società.	
	13.2 Ristorni	
	Gli eventuali ristorni ai soci cooperatori potranno essere	
	attribuiti proporzionalmente alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici secondo i principi di parità di tratta-	
	mento e buona fede e secondo quanto previsto in apposito re-	
	golamento, con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio su indicazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Ai fini della proporzionalità tra ristorno e scambi mutuali-	
	stici intrattenuti con i soci, nel bilancio dovranno essere	
	riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta	
	con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	L'Assemblea potrà deliberare la distribuzione dei ristorni a	
	ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle ri-	
	spettive quote, in deroga ai limiti previsti dall'art.2525	
	c.c.	
	E' comunque vietata la distribuzione di riserve accantonate	
	sotto forma di distruzione di ristorni.	
	E' vietata, altresì, la distribuzione di ristorni ai soci	

	lavoratori in misura superiore al 30% dei trattamenti retri-	
	butivi complessivi ovvero in misura diversa da quella massi-	
	ma prevista dalla legge.	
	Art. 14 SCIoglimento	
	La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai	
	numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, nonché per la	
	perdita integrale del capitale sociale.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI	
	Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme vigenti	
	in materia tra cui le disposizioni sulle società a responsa-	
	bilità limitata, ai sensi, per gli effetti e nei limiti pre-	
	visti dall'art.2519 c.c. in quanto compatibili.	
	ATTO PUBBLICO	
	che richiesto io Notaio ho ricevuto e del quale, ho dato	
	lettura	
	alle parti che, dichiarandolo conforme alla propria volontà,	
	lo approvano, lo confermano e con me Notaio lo sottoscrivono	
	nei modi di legge, alle ore diciotto e cinque minuti	
	Scritto	
	in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed	
	in parte a mano da me Notaio, su fogli otto per facciate	

22 di 23

23 di 23